

**ANTICA FIERA DI GODEGA DI SANT'URBANO**  
**(SETTORE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE) E SEZIONE FIERA DEL PARCO DIVERTIMENTI**

**REGOLAMENTO**

**Art. 1**

**FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina, in osservanza alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (di seguito indicato come "decreto legislativo"), della legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001 (di seguito indicata come "legge regionale") e degli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche (DGR 20 luglio 2001, n. 1902), le modalità di svolgimento e le modalità di concessione dei posteggi dell'Antica Fiera di Godega di Sant'Urbano – Settore Commercio su Aree Pubbliche, fiera secolare della quale si trovano i più antichi cenni storici certamente autentici nell'anno 1343, ma della quale non è nota con precisione la data di istituzione.
2. E' altresì disciplinata dal presente regolamento la sezione della fiera denominata "Fiera del Parco Divertimenti".

**Art. 2**

**DEFINIZIONI**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
  - a per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - b per *Fiera*: l'Antica Fiera di Godega di Sant'Urbano – Settore Commercio su Aree Pubbliche;
  - c per *Fiera del Parco Divertimenti*: la sezione dell'Antica Fiera di Godega di Sant'Urbano che si

- svolge nei giorni di sabato e martedì nelle aree adiacenti al Parco Divertimenti;
- d per *presenze effettive* in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
  - e per *autorizzazione* per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
  - f per *miglioria*: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio di scegliere un altro posteggio, purché non assegnato, da utilizzare per tutto il periodo di validità residua della concessione, fatte salve eventuali successive richieste di miglioria;
  - g per *posteggio riservato*: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
  - h per *settore merceologico*: quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
  - i per *spunta*: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
  - j per *operatore precario*: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora

- assegnato;
- k per *produttori agricoli*: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  - l per *ordinanza del Ministro della Sanità*: l'ordinanza di detto Ministero in data 2 marzo 2000;

**Art. 3**

**LUOGO ED EPOCA DI SVOLGIMENTO**

1. La Fiera ha luogo, nelle giornate della prima domenica di marzo e del lunedì successivo, lungo le vie del Comune di seguito indicate e meglio specificate nella planimetria costituente l'allegato A) al presente regolamento:  
Via Roma, dall'inizio al civico n. 105;  
Via Nazionale, dall'inizio al civico n. 45;  
Via Napoleonica, dall'inizio al civico n. 3;  
Via Perosa, dall'inizio al civico n. 24;  
Via Silvio Pellico, dall'ingresso nord all'uscita a lato cimitero dell'area fiera;  
Piazza Combattenti e Reduci, nell'area compresa tra il monumento e la S.S. 13;  
Via don Felice Tocchetti, nel tratto che costeggia il Palaingresso Fiera;
2. L'estensione della Fiera ad altri tratti di pubbliche vie o ad aree private deve essere intesa quale modifica al presente Regolamento, mentre non costituiscono modifiche, e pertanto possono essere adottate dal Responsabile del competente Servizio, le variazioni alle dimensioni dei singoli posteggi, dipendenti dalle variazioni dei mezzi degli operatori, o lo slittamento della collocazione dei posteggi, nell'ambito delle aree indicate, per effetto dell'apertura di nuovi accessi lungo le vie interessate dalla Fiera.
3. Al fine di evitare la necessità, in caso di apertura di

nuovi accessi, di eliminare dei posteggi assegnati decennalmente, ogni 40 posteggi deve esserne previsto un libero che, qualora non utilizzato per le finalità i cui al presente comma, può essere assegnato agli operatori precari con le modalità indicate al successivo art. 14.

4. Nelle giornate del sabato e del martedì rispettivamente precedente e successivo alla Fiera, ha luogo, nell'area indicata nella planimetria costituente l'allegato B) al presente regolamento, la sezione della Fiera denominata Fiera del Parco Divertimenti.

#### **Art. 4 GESTIONE DELLA FIERA**

1. La Fiera è gestita direttamente dal Comune di Godega di Sant'Urbano, al quale devono essere inviate le domande di concessione dei posteggi.
2. L'eventuale concessione della gestione ad operatori, loro consorzi o cooperative o associazioni di categoria deve essere disciplinata da apposita convenzione.
3. Gli Uffici Comunali competenti in materia, in ottemperanza alle norme vigenti, hanno facoltà di emanare ordini di servizio allo scopo di garantire il migliore svolgimento delle attività della Fiera.
4. Al servizio di vigilanza annonaria è preposta la Polizia Municipale, mentre al controllo igienico-sanitario provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, l'U.L.S.S ed il Comando Carabinieri per la Sanità.

#### **Art. 5 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE**

1. L'area di svolgimento della Fiera, nei giorni di svolgimento e negli orari stabiliti, è interdetta, con ordinanza adottata ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

#### **Art. 6 SUDDIVISIONE DELLA FIERA IN SETTORI MERCEOLOGICI**

1. Avuto riguardo all'attuale collocazione dei posteggi, consolidatasi nel tempo, non viene prevista una preventiva suddivisione dell'area della Fiera tra settore alimentare e non, fermo restando il divieto di porre i

banchi del settore alimentare nelle adiacenze di attività insudicianti o che comunque possano compromettere la salubrità degli alimenti (es.: vendita di animali vivi, presenza di scarichi, ecc.).

2. La Fiera del Parco Divertimenti è invece destinata esclusivamente al settore alimentare.
3. La vendita di prodotti alimentari è consentita mediante utilizzo di negozi mobili o di banchi temporanei.
4. E' altresì consentita la vendita di prodotti di gastronomia cotti e la somministrazione di alimenti e bevande.
5. Le attività indicate ai commi 3 e 4 devono essere esercitate nei limiti del posteggio assegnato e nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'ordinanza del Ministero della Sanità.
6. E' in ogni caso vietata la vendita di carni fresche e di prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi o freschi e di molluschi bivalvi.

#### **Art. 7 MODALITA' DI TENUTA E DI CONSULTAZIONE DELLE PLANIMETRIE DELLA FIERA**

5. Presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune sono tenute a disposizione degli operatori, nonché di chiunque ne abbia interesse, le planimetrie della Fiera e della sezione Fiera del Parco Divertimenti, con l'indicazione dell'ubicazione dei posteggi dell'ultima edizione della fiera stessa, contrassegnati con numeri arabi, nonché l'elenco evidenziante l'assegnazione di ciascun posteggio, con indicazione della relativa superficie e della data di scadenza della concessione.

#### **Art. 8 ORARI DELLA MANIFESTAZIONE**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale e dagli indirizzi di seguito indicati, il Sindaco provvede, con propria ordinanza, a fissare gli orari della Fiera.
  - a L'occupazione dei posteggi della Fiera deve avvenire entro le ore 8,00 delle mattine di domenica e lunedì, mentre lo spazio assegnato deve essere lasciato libero entro le ore 19,30.
  - b Non è consentito agli operatori assegnatari l'accesso alla Fiera oltre le ore 8,00, con

esclusione degli operatori precari, né l'abbandono del posteggio prima delle ore 19,00, fatte salve ragioni di forza maggiore, da segnalare tempestivamente all'Ufficio di Polizia Municipale.

- c La vendita al pubblico delle merci ha inizio non prima delle ore 8,30 e termine non oltre le ore 19,00.
- d Per la sezione Fiera del Parco Divertimenti, l'occupazione dei posteggi deve invece avvenire entro le ore 13,00, in entrambe le giornate, e lo spazio assegnato deve essere lasciato libero non prima delle ore 19,00 ed entro le ore 22,00, con proroga alle ore 24,00 per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

#### **Art. 9 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA**

1. Chiunque intenda partecipare alla Fiera deve presentare al Comune apposita istanza in bollo, redatta utilizzando la modulistica in distribuzione presso l'Ufficio di Polizia Municipale, contenente:
  - a i dati anagrafici – per le società devono essere indicati sia i dati della società, sia quelli del legale rappresentante;
  - b il codice fiscale;
  - c gli estremi dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio o in forma itinerante posseduta, rilasciata da un qualunque Comune d'Italia (numero, data e Comune di rilascio, settore merceologico);
  - d tipologia merceologica che si intende porre in vendita;
  - e data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dall'iscrizione nel R.E.A.;
  - f eventuali precedenti presenze alla Fiera;
  - g eventuali preferenze relativamente al posteggio.
2. Devono essere presentate distinte domande per la Fiera e per la sezione Fiera del Parco Divertimenti.
3. Le domande devono pervenire al Comune entro il giorno 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui ha luogo la Fiera e possono essere inviate a mezzo del servizio postale o trasmesse a mezzo fax. Si considerano pervenute in tempo utile le domande

spedite a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine sopra indicato.

4. La trasmissione della domanda oltre il termine indicato comporta l'esclusione dalla graduatoria per la concessione decennale dei posteggi, ma la richiesta viene comunque considerata valida per l'assegnazione dei posteggi non utilizzati, con le modalità indicate al successivo art. 14, fermo restando che le domande pervenute fuori termine verranno poste in graduatoria dopo l'ultima presentata nei termini e seguendo esclusivamente l'ordine cronologico di presentazione.
5. Il Responsabile del procedimento deve provvedere a richiedere la regolarizzazione delle domande irregolari o incomplete entro dieci giorni dalla ricezione delle stesse, assegnando per l'integrazione il termine massimo di giorni 15 dal ricevimento della lettera raccomandata di richiesta. Qualora entro tale termine il richiedente non provveda a regolarizzare la domanda, la stessa viene esclusa da ogni graduatoria ed archiviata.
6. Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione per la stessa Fiera, anche utilizzando autorizzazioni diverse. Per l'applicazione del presente comma e del successivo art. 10, la Fiera e la sezione Fiera del Parco Divertimenti vengono considerate fiere diverse.
7. In caso di subingresso, l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda copia della nuova autorizzazione o copia della domanda di rilascio di autorizzazione per subingresso. Nel caso in cui la domanda sia stata già presentata dal cedente, fa comunque obbligo al subentrante comunicare al Comune, prima della Fiera, l'avvenuto trasferimento, allegando la documentazione sopra indicata.

#### **Art. 10**

##### **FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

1. La graduatoria per l'assegnazione delle concessioni decennali dei posteggi viene redatta osservando i seguenti criteri di priorità:
  - a maggior numero di presenze effettive alla fiera, riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione; qualora il richiedente

non indichi le presenze, le stesse sono desunte d'ufficio dalla graduatoria della Fiera, indicata al successivo art. 12.

- b maggior anzianità dell'autorizzazione indicata nella domanda (riferita, in caso di subingresso o di conversione, al titolo originario di partecipazione);
  - c maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
2. Il Responsabile del Servizio competente provvede all'approvazione della graduatoria, che viene affissa all'Albo Pretorio del Comune almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della Fiera. Entro tale data il Responsabile del procedimento provvede a comunicare ad ogni richiedente la posizione in graduatoria e l'eventuale ammissione alla Fiera, indicando in tal caso ogni notizia utile per la partecipazione alla fiera ed allegando copia della planimetria della Fiera, anche parziale, dalla quale risulti l'ubicazione del posteggio assegnato e il bollettino di conto corrente postale per il pagamento del canone.
  3. La decadenza della concessione del posteggio a' sensi del successivo art. 19 – comma 2 – e la mancata presentazione di domanda di partecipazione alla fiera per 2 anni consecutivi comportano l'azzeramento delle presenze maturate.

#### **Art. 11**

##### **CONCESSIONI DECENNALI DI POSTEGGIO**

1. La concessione del posteggio ha validità decennale, limitata ai giorni di svolgimento delle Fiere, e viene rilasciata in base alla graduatoria formulata in conformità al precedente art. 10, confermando, per la prima assegnazione, il posteggio occupato nell'edizione 2001.
2. Qualora si rendano disponibili dei posteggi, per revoca, decadenza o rinuncia, viene rilasciata la concessione decennale di posteggio agli operatori non titolari di posteggio che abbiano fatto domanda, con le modalità di cui all'art. 9, a valere per l'edizione della Fiera che

si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità, in base alla graduatoria di cui all'art. 10.

3. Prima di procedere al rilascio della concessione di cui al comma 2, vengono concesse, tenendo conto della graduatoria della fiera, miglorie ai titolari di posteggio che ne abbiano fatta pervenire richiesta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui ha luogo la Fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità di posteggi. Tutti gli operatori che hanno presentato richiesta di migloria vengono invitati dal Comune ad apposita riunione per definire le nuove assegnazioni. In caso di parità nell'ordine di graduatoria, prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. Qualora l'area concessa sia insufficiente per l'impiego di autoveicoli attrezzati come punti vendita o a seguito di sostituzione degli stessi, il titolare di posteggio può richiedere che l'area stessa venga ampliata o, ove impossibile, il trasferimento. La richiesta di ampliamento viene accolta dal Responsabile del Servizio competente, ove sia disponibile lo spazio necessario, anche mediante utilizzo dei posteggi all'uopo lasciati liberi; in caso contrario il Responsabile del Servizio valuta, ove possibile, la concessione del trasferimento.
5. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio nella Fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.
6. In caso di subingresso, nel periodo di validità della concessione, l'operatore che ha acquisito l'azienda deve comunicarne l'avvenuto trasferimento, allegando copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Al subentrante viene quindi rilasciata una nuova concessione decennale, avente la medesima scadenza di quella del cedente, e vengono attribuiti i titoli di priorità del dante causa, relativi all'autorizzazione ceduta, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al R.E.A..
7. La cessione della concessione del posteggio o lo scambio possono avvenire esclusivamente unitamente alla cessione dell'autorizzazione che costituisce titolo per la partecipazione alla Fiera.
8. Alla scadenza la concessione è rinnovata

automaticamente per ulteriori dieci anni, salvo disdetta presentata dal titolare sei mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata, o salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse o altri gravi motivi, non comunichi, entro novanta giorni dalla scadenza, il mancato rinnovo. In tal caso l'operatore non ha diritto di avere assegnato un posteggio sostitutivo.

#### **Art. 12 GRADUATORIA DELLA FIERA**

1. Oltre alla graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, il Responsabile del Servizio approva annualmente la graduatoria della Fiera, indicante le presenze di tutti gli espositori che abbiano partecipato alla Fiera stessa a partire dall'anno 1991 (anno in cui è stata emanata l'abrogata legge 112/1991). In caso di parità, si applicano le priorità indicate al precedente art. 10.
2. A tale graduatoria viene fatto riferimento per l'assegnazione delle migliorie dei posteggi e per l'attribuzione del punteggio relativo alle presenze nella Fiera, qualora il richiedente non provveda a dichiarare le presenze vantate.
3. La decadenza dalla concessione del posteggio a' sensi del successivo art. 19 – comma 2 – comporta l'azzeramento delle presenze

#### **Art. 13 PRESENZE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO**

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario indicato nell'ordinanza prevista al precedente art. 8, altrimenti è considerato assente e il posteggio viene assegnato agli operatori non concessionari di posteggio.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata della Fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.

#### **Art. 14 ASSEGNAZIONE AGLI OPERATORI PRECARI DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI**

1. I posteggi che non risultino occupati entro l'orario fissato dall'ordinanza prevista al precedente art. 8

vengono assegnati, nel rispetto dell'ordine della graduatoria indicata all'art. 10, agli operatori non concessionari di posteggio che siano presenti presso la Fiera entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario.

2. Coloro che presentano domanda di partecipazione fuori termine, al fine dell'assegnazione dei posteggi non utilizzati, vengono posti in graduatoria dopo l'ultimo operatore che ha presentato domanda nei termini, tenendo conto esclusivamente dell'ordine cronologico di ricezione della domanda da parte del Comune.

#### **Art. 15 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**

1. Ai produttori agricoli vengono riservati nella Fiera appositi posteggi, da individuarsi nel numero massimo di 3 nell'area indicata nell'allegata planimetria con "produttori agricoli".
2. Stante l'esiguo numero complessivo dei posteggi, la riserva non opera nella Fiera del Parco Divertimenti.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
  - a i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
  - b codice fiscale/partita IVA;
  - c sede dell'azienda agricola;
  - d numero e localizzazione del posteggio richiesto;
  - e numero presenze effettive nella fiera;
  - f data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
  - g i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
4. Per le modalità di invio e di regolarizzazione delle domande, si fa riferimento alla disciplina generale della Fiera.
5. In caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a maggiore numero di presenze effettive maturate nella fiera;
  - b maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
  - c ordine cronologico di ricezione della domanda.
6. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
  7. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
  8. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per l'edizione della Fiera, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze effettive. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 14.
  9. Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
  10. La concessione di posteggio ha validità decennale.

#### **Art. 16 CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone di concessione del posteggio deve essere corrisposto annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di effettuazione della Fiera.
2. La giunta Comunale stabilisce annualmente gli importi dovuti, avuto riguardo ai servizi assicurati all'area Fiera.
3. Il canone deve essere corrisposto mediante utilizzo dell'apposito bollettino di conto corrente postale, inviato dall'Ufficio di Polizia Municipale entro il 30 novembre di ogni anno.
4. In caso di mancato pagamento viene disposta la revoca della concessione ai sensi del successivo art. 19.
5. Per il primo anno di assegnazione della concessione decennale, il termine per il pagamento del canone è fissato in 5 giorni lavorativi precedenti la 1<sup>a</sup> giornata

di Fiera.

#### **Art. 17**

##### **DIVIETI PER DI COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE IN ADIACENZA ALLA FIERA**

1. In concomitanza con lo svolgimento della Fiera è vietato esercitare il commercio itinerante, nelle aree adiacenti alla Fiera stessa, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 1.000, misurata dal posteggio più vicino.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

#### **Art. 18**

##### **OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di posteggio e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale, su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo.
4. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
5. E' consentita l'esposizione a terra solo per la vendita di calzature, tappeti, mobili, articoli per il giardinaggio, fiori e piante, cicli e motocicli, prodotti per l'agricoltura e la zootecnia, animali vivi.
6. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora per pubblicizzare il prezzo, la qualità o le caratteristiche della merce posta in vendita.
7. Il volume di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari deve essere tale da non arrecare disturbo agli operatori, ai clienti o ai residenti.
8. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di

merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.

9. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.
10. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di uno specifico settore merceologico, è vietato vendere prodotti non appartenenti al settore autorizzato.
11. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area della Fiera. In particolare, l'operatore è obbligato, al termine delle operazioni di vendita, a raccogliere i rifiuti, distinguendoli per tipologia (secco, umido, carta, lattine, ecc.) e a chiuderli in idonei sacchetti da depositare negli appositi contenitori.
12. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
13. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.

#### **Art. 19**

##### **REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione del posteggio viene revocata quando venga accertata, in capo al titolare, l'insussistenza dell'autorizzazione che costituisce titolo per la partecipazione alla Fiera o per mancato pagamento del canone annuale.
2. L'assenza per due volte consecutive alla Fiera, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, debitamente documentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'assenza, comporta invece la decadenza della concessione.
3. In caso di revoca o di decadenza di concessione rilasciata a titolare di autorizzazione a seguito di affidamento in gestione, il provvedimento non esplica la sua efficacia nei confronti del proprietario.
4. Il Responsabile del Servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, la contesta

all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni o per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca o di decadenza.

5. La concessione del posteggio può anche essere revocata per motivi di pubblico interesse con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune.
6. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
7. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nella Fiera, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, non può avere una superficie inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
8. Il provvedimento di revoca o decadenza, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 3 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

#### **Art. 20**

##### **TRASFERIMENTO DELLA FIERA**

1. In caso di trasferimento di tutta la Fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento della Fiera è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Responsabile del Servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria della Fiera.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi avviene in base all'ordine di collocazione degli interessati nella graduatoria della Fiera.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede

della Fiera per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il Responsabile del Servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte della Fiera in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

#### **Art. 21**

##### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Sono fatti salvi, per gli operatori, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001.
2. Le norme indicate per la Fiera sono efficaci, se non diversamente disposto, anche per la sezione Fiera del Parco Divertimenti.
3. In sede di prima applicazione del Regolamento e, quindi, per l'edizione dell'anno 2002, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 9 – comma 4, tra tutti coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione alla fiera dopo il 31.12.2001 ed entro il 31.01.2002 viene redatta apposita graduatoria, con le modalità indicate all'art. 10, per l'assegnazione dei posteggi che risultino non occupati una volta effettuata l'attribuzione a coloro che hanno presentato la domanda nei termini. Eventuali ulteriori posteggi disponibili verranno assegnati, fino ad esaurimento, a coloro che presenteranno la domanda dopo il 31.01.2002, in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda stessa e, in caso di domande presentate lo stesso giorno, per sorteggio.

#### **Art. 22**

##### **SANZIONI**

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dall'articolo 17, dall'articolo 18, commi 3, 10, 11, 12 e 13, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 (EURO 516) a L. 6.000.000 (EURO 3.098), di cui all'art. 29 comma 2 del decreto legislativo.
2. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa, graduata da un minimo di lire 96.813 (EURO 50) ad un

massimo di lire 580.881 (EURO 300), con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.

3. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del precedente comma 2.